

4° Che vi sia fatta osservare la stessa procedura che si pratica dinanzi agli altri tribunali;

5° Che gli sia data attribuzione di riparare agli errori di diritto e di fatto causati dalla storta applicazione od interpretazione del fatto e della legge;

6° Che il diritto di ricorrere in Cassazione sia esteso anche alle sentenze profferte prima che la Cassazione fosse istituita, sempre quando si tratti di sentenza non colpita dalla prescrizione trentennaria;

7° Che in luogo del prescritto deposito si condanni il temerario litigante al pagamento di una multa, e gli si imponga l'obbligo di dar cauzione per la stessa multa e per le spese della lite;

8° Che si assoggettino al pagamento di un'indennità a favore delle parti i giudicanti che non fanno giustizia ed i patrocinatori che ricorrono all'intrighi;

9° Finalmente che sia lecito di ricorrere al giudizio di arbitri in materia civile e commerciale.

La Commissione ha esaminato partitamente tutte queste proposte ed ha ritenuto:

Che il magistrato di cassazione esiste ancora nel pieno esercizio delle sue funzioni, non conoscendosi legge che ne abbia finora dichiarata la soppressione;

Che l'esercizio della professione d'avvocato dinanzi ad un tale magistrato, ove fosse ammesso indistintamente a favore di tutti i patrocinatori e senza condizione di sorta, potrebbe dar luogo a molti inconvenienti nella pratica, e pregiudicare non solo l'interesse della giustizia, ma anche quello delle stesse parti litiganti;

Che il deposito prescritto per ricorrere in Cassazione venne in parte già ridotto a minor somma colla legge del 7 ottobre 1848, nè si potrebbe affatto sopprimere senza far luogo a molti abusi, sia perchè il rimedio della Cassazione diverrebbe abituale a tutte le parti soccombenti, sia perchè il danno cagionato dall'una di esse dall'uso di questo rimedio non sarebbe più in veruna sorta guarentito;

Che il sistema di procedura da seguirsi nanti la Cassazione non potrebbe per ora ventilarsi con profitto isolatamente, ma si deve aspettare a farlo quando verrà in discussione il Codice di processura civile, in cui si tratterà di coordinare e riformare tutto intero il sistema appartenente all'organizzazione giudiziaria;

Che quanto agli errori di diritto è missione speciale del magistrato di cassazione di ripararli, nè abbisogna per questo effetto di avere alcuna nuova attribuzione in proposito, avendola già nelle leggi che sono in vigore, e quanto agli errori di fatto che non si potrebbero far entrare nelle sue attribuzioni senza falsare interamente l'istituzione, il di cui scopo è di mantenere inviolata la legge quando è stata falsamente applicata od interpretata, e non già di pronunciare un giudizio fra le parti, decidendo se la sentenza impugnata abbia bene o male riconosciuto o disconosciuto il tale o tal altro fatto;

Che le leggi non dovendo avere effetto retroattivo, si violerebbe questo principio, ove si estendesse il beneficio della Cassazione alle sentenze che già erano passate in giudicato al tempo in cui la Cassazione propriamente detta non era ancora istituita;

Che quanto alle multe da pagarsi dal temerario litigante ed alla convenienza di assoggettare il ricorrente in Cassazione all'obbligo di una cauzione vi provvede appunto la necessità del deposito prescritto dalla legge che il petente vorrebbe eliminare;

Che a termini delle leggi già esistenti tanto i giudici, quanto

gli avvocati essendo tenuti del proprio dolo nell'esercizio delle loro funzioni, non vi è necessità di fare un'apposita legge per renderne responsabili, ed assoggettarli al risarcimento del danno causato alla parte danneggiata;

Che al bisogno di aprire l'adito alle parti per far decidere le loro contestazioni in via di arbitri eletti provvede il progetto di legge presentato dal Ministero nella tornata del 14 settembre 1849 sulla procedura civile nella parte che tratta dei compromessi;

Che però, e malgrado siffatte considerazioni, non intende la Commissione di pregiudicare possibilmente quelle quistioni che convenisse di lasciar intatte, e quindi vi propone l'invio della petizione agli archivi della Camera per tutti gli effetti che di ragione.

(La Camera approva.)

**MANTELLI, relatore.** Petizione 1650. Curotto Sebastiano, di Desva (Levanto), porge lagnanze contro una sentenza del già Senato di Genova in grado d'appello pronunciata, colla quale, in riparazione di altra di prima istanza, si dichiarò non ostare l'eccezione di lesione ad una transazione dal ricorrente stipulata nell'anno 1818 con certa Benedetta Curotto, vedova Passano, di lui zia paterna.

In appoggio di questa sua domanda, oltre alla copia della stessa sentenza del Senato, presentò alcuni titoli anteriori alla stessa transazione, alcuni dei quali cerca di dimostrare contenere contratti di cessione simulati, altri essere peccanti di autenticità per difetto di forma.

Dai motivi però che precedono la sentenza accusata risulterebbe chiaramente che il Senato avrebbe preso in considerazione e l'accusata simulazione e tutte le circostanze di fatto dipendenti da quei contratti anteriori sul risultato de' quali verteva la transazione, cosicchè, a senso della stessa sentenza, tenuto calcolo d'ogni reciproca ragione delle parti dipendenti da que' titoli e dalle altre contabilità ivi espresse dimostravasi, siccome ebbesi a pronunciare, insussistente detta eccezione di lesione.

La Commissione pertanto, ritenuto che dai titoli presentati e dai difetti ai medesimi opposti non potrebbsi dedurre peccare d'errore o di patente ingiustizia la stessa sentenza impugnata, e che in ogni caso al petente spettava, qualora esistessero cotali difetti, di provvedersi avanti il potere giudiziario nei modi e termini dalla legge stabiliti, e che quando non avvi motivo di richiamare l'attenzione del Governo sopra raggiri individuali o di autorità giudiziaria sul di lui operato non ispetta alla Camera di ingerirsi nelle attribuzioni dello stesso potere giudiziario, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1426. Panietti Guglielmo, d'Ivrea, espone che, fatto prigioniero durante le guerre napoleoniche dagli Inglesi, ebbe nella stessa Inghilterra ad organizzare un battaglione di altrettanti Piemontesi ivi prigionieri, per cui appena poté ritornare in patria nel 1815 fu confermato nel suo grado di luogotenente.

Che però vedendosi posposto ad altri ufficiali meno di lui anziani, e scorgendo risorgere i privilegi di casta, avrebbe abbandonato il servizio militare che riprese tuttavia nei comovimenti avvenuti nel 1821, e fu nominato allora capitano nel battaglione cacciatori d'Ivrea.

Lagnasi che ciò non ostante egli non sia stato ammesso a godere del beneficio accordato dalle leggi 8 aprile, 5 giugno e 10 ottobre 1848, poichè al momento della succeduta rivoluzione politica sovr'espresa non si trovasse sotto le bandiere come dalle stesse leggi è richiesto, condizione che sog-